Rep. n. 7566

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DEL CAMPO SPORTIVO "G. MANCINI" - CIG: 97694537A6 - CUP: G21B21002530001.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno otto (8) del mese di Giugno, in Castelfidardo e nella residenza comunale, presso l'Ufficio Segreteria Avanti a me, dott. Imperato Salvatore, Segretario Generale del Comune di Castelfidardo, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, in forma pubblica amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del TUEL, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, ai sensi dell'art. 48 della legge notarile, sono personalmente comparsi i Signori:

- Ing. Carli Enrico, nato a Foggia (FG), il 28.06.1974, Responsabile del III Settore (Lavori Pubblici e Patrimonio) il quale interviene nel presente atto e stipula in qualità di soggetto abilitato a rappresentare il Comune di Castelfidardo P. I.V.A. 00123220428 che dichiara di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, e ciò ai sensi dell'art. 53 dello Statuto Comunale e degli artt. 42 e 43 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti ed in forza del Decreto Sindacale n. 22 del 16.12.2021, prorogato con decreto sindacale n. 18 del 28.12.2022, di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".
- Il Sig. Lavorato Francesco nato a Massa Marittima (GR), il 21.01.1969,

residente a Bergamo (BG), in Via Teresa Mallegori n. 10, C.F. LVR FNC 69A21 F032X, identificato con carta d'identità n. AU0459687 valida fino al 21.01.2024, nella sua qualità di Procuratore Speciale della ditta LIMONTA SPORT SPA con sede legale in Erba (CO), Corso XXV Aprile, 167/B - C.F./P. IVA 00354970139 come da Procura speciale Notaio Dott. Panzieri del 30.09.2015 n. 22751 Rep. n. 15308 Racc., di seguito nel presente atto denominato "Appaltatore";

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo e che mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

PREMETTONO

- CHE con atto di Giunta Municipale n. 39 del 12.04.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di rifacimento manto in erba artificiale campo sportivo nuovo, tribuna con sottostanti spogliatoi ed illuminazione" redatto dal dott. ing. Solio Ruggeri, comportante una spesa complessiva di €=990.000,00= come da seguente quadro economico:

€=767.338,86= per lavori (incluso oneri per la sicurezza per €=9.335,72=) €=222.661,14= I.V.A. 10%, spese tecniche, coord. sicur., imprevisti, ecc..

€=990.000,00= Importo complessivo progetto

- CHE con Atto Determina T n. 03/125 del 13.04.2023 sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi del

criterio del prezzo più basso;

- CHE, con determinazione n. 03/159 del 08.05.2023, ad esito della procedura di gara, è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto il contraente LIMONTA SPORT SPA. con sede in Corso XXV Aprile, 167/B Erba (CO), che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro 749.437,71 oltre ai costi per la sicurezza di Euro € 9.336,72 oltre IVA 10 %, per complessivi Euro 834.650,77;
- CHE è stata verificata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di relazione di parentela o affinità con i dirigenti e/o dipendenti con compiti di responsabilità nel procedimento del settore interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012, dichiarazione agli atti dell'Ufficio Contratti;
- CHE in data 20.03.2023 Protocollo INPS_35190245 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità della ditta LIMONTA SPORT SPA, agli atti dell'Ufficio Contratti;
- CHE dal casellario giudiziale acquisito risulta nulla a carico dei rappresentanti della ditta LIMONTA SPORT SPA Sig.ri Limonta Paolo, Carminati Carlo e Brembilla Armanno, e del Procuratore speciale Sig. Lavorato Francesco, come risulta da visura Camera di Commercio di Como-Lecco, numero REA CO- 134556;
- CHE in esecuzione delle disposizioni formulate dall'ANAC in materia di attività antiriciclaggio il contraente ha sottoscritto la dichiarazione di cui al D.Lgs. n.231/2007 per l'individuazione del "titolare effettivo", agli atti dell'Ufficio Contratti;

- CHE in data 12.05.2023 è stata acquisita l'informativa antimafia per la ditta LIMONTA SPORT SPA dalla quale nulla emerge, agli atti dell'Ufficio Contratti;
- CHE in data 12.05.2023 è stato acquisito il certificato di regolarità fiscale;
- CHE con Atto Determina T n. 03/180 del 16.05.2023 (R.U. 557/2023) è stata approvata l'aggiudicazione definitiva ed efficace dei "lavori di rifacimento manto erba artificiale campo sportivo nuovo, tribuna con sottostanti spogliatoi ed illuminazione" e che in conseguenza dell'offerta presentata dalla suddetta ditta affidataria il quadro tecnico economico relativo al progetto sopra menzionato viene rimodulato come segue:

- Lavori al netto del ribasso del 1,130%

offerto in sede di gara \in = 749.437,71=

- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € = 9.335,72=

Somme a disposizione per:

- I.V.A. 10% € =75.877,34=

- imprevisti, art. 113 D.Lgs.50/2016,

spese tecniche, ecc.. $\$ \in =155.349,23=

IMPORTO TOTALE PROGETTO € =990.000,00=

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Il

Comune di CASTELFIDARDO appalta i LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE IN ERBA ARTIFICIALE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SPORTIVO "G. MANCINI" all'operatore economico LIMONTA SPORT SPA che accetta senza riserva alcuna le seguenti prescrizioni contrattuali relative all'appalto dei lavori di cui in narrativa, come meglio descritti dal Capitolato speciale d'appalto e nel progetto esecutivo. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice Civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto esecutivo a base di gara.

2. L'appalto è accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, facenti parte del progetto, approvato con Delibera di G.C. n. 39 del 12.04.2023, esecutiva ai sensi di legge: capitolato speciale d'appalto, tutti gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi unitari, piani di sicurezza previsti, il cronoprogramma. I suddetti documenti che sono depositati agli atti del procedimento, unitamente agli atti di approvazione sopra richiamati, s'intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati diversi da quelli sopra indicati.

Si precisa che il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, non materialmente allegati al presente atto, sono stati controfirmati dai contraenti e conservati dal Comune appaltante presso l'ufficio procedente all'appalto dei lavori di che trattasi.

Articolo 2 – Importo del contratto

- 1. L'importo del contratto ammonta ad €=758.773,43= compresi i costi per la sicurezza pari ad €=9.335,72= oltre IVA 10% pari ad €=75.877,34= per un totale di €=834.650,77=.
- 2. Il contratto è stipulato a misura e corpo secondo le indicazioni del Capitolato Speciale di Appalto.
- 3. Ai sensi delle disposizioni di cui al DL n. 50 del 17/05/2022, convertito dalla L 91/2022 e modificato dal comma n. 458 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), il presente contratto è assoggettato alle clausole di revisione prezzi di cui all'art. 106, c. 1, lett. a) del Codice.
- 4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- 1) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione potranno essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Articolo 3 – Allegati al Contratto

- 1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:
- a) Il Capitolato Generale, per quanto applicabile e limitatamente alle parti vigenti;
- b) Il Capitolato Speciale d'Appalto.
- c) Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni.
- d) L'Elenco dei prezzi unitari.
- e) I Piani di sicurezza previsti dal Codice degli appalti.
- f) Il cronoprogramma.

Documenti agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale.

g) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castelfidardo, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 140 del 30.09.2021; h) le polizze di garanzia;

Documenti agli atti dell'Ufficio Contratti.

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4 – Consegna dei lavori – termini per l'inizio, l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori - Penali

Ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13, art. 32 del Codice, e dell'art. 8 del D.L. 76/2020 la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza. L'esecutore dovrà immediatamente dare inizio ai lavori.

Ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale regolante l'appalto, il termine utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni **120** (**centoventi**) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Per quanto non espressamente previsto ed in tema di penali si fa rinvio a quanto previsto dagli artt. 14, 15 e 18 del Capitolato Speciale di appalto.

Articolo 5 – Programma di esecuzione dei lavori

1. L'appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma

di cui all'art. 40, comma 1, del Regolamento, e dell'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, con il rispetto di quanto previsto dall'art. 17, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

2. L'appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. Questa si riserva la facoltà ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

Articolo 6 – Sospensioni e riprese dei lavori

Per quanto riguarda la sospensione dei lavori si fa espresso rinvio alle previsioni contenute negli artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 7 – Regolare esecuzione e collaudo – gratuita manutenzione

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento di regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune. Il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà del Comune di Castelfidardo di chiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 8 – Contabilizzazione dei lavori

1. Per i lavori del presente contratto fissati a misura, la contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

L'importo del compenso a misura verrà corrisposto mediante pagamenti in acconto per stati di avanzamento successivi come previsti nel capitolato speciale di appalto.

2. Per i lavori del presente contratto fissati a corpo, la contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al

lavoro eseguito.

L'importo del compenso a corpo verrà corrisposto mediante pagamenti in acconto per stati di avanzamento successivi come previsti nel capitolato speciale di appalto.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto con particolare riferimento agli artt. 29 e 30.

Articolo 9 – Anticipazione e pagamenti

- 1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al **20%** del valore stimato dell'appalto che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.
- 2. L' erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia di importo almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

- 3. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.
- 4. il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, quando i lavori eseguiti, contabilizzati come sopra riportato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano un importo non inferiore a 200.000,00 euro. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, potrà essere derogato e l'appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione.
- 5. Per il pagamento a saldo si fa riferimento all'art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto.
- 6. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
- 7. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo n. 1666, comma 2, del codice civile.
- 8. Resta inteso che l'appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa

addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Articolo 10 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

L'appaltatore fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, nolo e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica l'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così come determinati ed approvati, il Comune di Castelfidardo può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali

sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove l'appaltatore

non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dell'art.106, del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i prezzi s'intendono definitivamente accettati. La

stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse

condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti

previsti dall'art. dell'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante, come indicato negli atti di gara potrà affidare alla

ditta esecutrice anche ulteriori lavori analoghi così come già indicati nel

Bando di Gara.

Articolo 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei

flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi

previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità

dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme

dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto legge

12.11.2010, n. 187, convertito dalla legge 17.12.2010, n.217 assume senza

eccezione od esclusione alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le pubbliche

commesse.

In particolare:

indica che il conto corrente a ciò dedicato è acceso presso: a)

UNICREDIT - Agenzia di Lecco - Piazza Garibaldi, 6

IBAN: IT 27 V 02008 22900 000105492468

b) indica nelle persone di:

13

Sig. Armanno Brembilla, nato a Bergamo il 10.06.1965 e residente a Solza (BG) Via Roma, 48 - C.F. BRM RNN 65H10 A794D - Carta d'identità n. AX8620874 valida fino al 10.06.2027;

Sig. John Nico G. Penninck, nato a Audenarde (Belgio) il 15.07.1970, residente per la carica presso la sede legale – C.F. PNN JNN 70L15 Z103P, documento d'identità n. 592-7496006-24 valido fino al 12.02.2028

I soggetti delegati ad operare sul predetto conto;

Tale richiesta di modalità di pagamento sarà ritenuta valida fino a diversa comunicazione.

c) è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del presente appalto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del seguente CIG: 97694537A6) ovvero con i mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora il contraente risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa. Il contraente si obbliga, altresì, ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente appalto.

Il contraente si obbliga infine a comunicare a questa stazione Appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

Articolo 12 – Risoluzione del contratto

- 1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;
- c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla

procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

- l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento il quale, a permanenza dell'inadempimento, delibera la risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Si fa in ogni caso rinvio alle norme in materia, in particolare all'art. 49 del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 13 – Cauzione definitiva

- 1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante la **ALLIANZ SPA** Agenzia di Lecco in data 22.05.2023 polizza n. **254810107** per un importo di €=30.350,94= valevole fino al 07.11.2024, agli atti dell'Ufficio Contratti; L'importo è ridotto del 50% più ulteriore 20% in quanto la Ditta è in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 così come risulta dal certificato n. IT304598-1 valido fino al 05.03.2024 e della Certificazione ISO 14001:2015 come risulta da certificato n. IT305180-1 valido fino al 31.03.2024, conservate agli atti dell'Ufficio Contratti;
- 2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 come

modificato con D.Lgs. 56/2017, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

- 3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
- 5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;

in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 14 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

- 1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato le polizze assicurative, di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto:
- Polizza RCT- RCO di carattere generale emessa dalla ALLIANZ Spa Agenzia di Lecco n. 253760994 e valida fino al 31.12.2023, agli atti dell'Ufficio Contratti;
- Polizza C.A.R. Appalti pubblici con ALLIANZ SPA, agenzia di Lecco, Polizza n. 254810135 del 22.05.2023 valida fino al 03.10.2024, agli atti dell'Ufficio Contratti.

Detta polizza è stipulata dall'Appaltatore al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 15 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale di Appalto all'art. 45.

Articolo 16 – Piani di sicurezza e di coordinamento

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo n. 81/08, e successive modificazioni e integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia

Articolo 18 – Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'insussistenza o meno di una delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 19 – Codice di comportamento

L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. del 16 aprile 2018 n.62 nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castelfidardo, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 140 del 30 settembre 2021, e a farle osservare ai propri collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto. Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castelfidardo seppur non materialmente allegato al presente atto, costituisce parte integrante dello stesso.

L'Appaltatore si impegna a:

- denunciare alla Magistratura e/o agli organi di polizia giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, anche i suoi agenti, rappresentanti o dipendenti;
- denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione al Comune, ogni tentativo di estorsione, intimidazione, condizionamento di natura criminale in qualsiasi forma si manifesti nei confronti dell'imprenditore;
- informare gli organi di polizia giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità o di offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto nei confronti di un suo rappresentante o dipendente;

- assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione di tentativi di estorsione di natura criminale in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Articolo 20 - Art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013

Il Responsabile del III Settore (Lavori Pubblici - Servizi Tecnici) che interviene in questo atto in rappresentanza del Comune e il titolare della ditta appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, dichiarano sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, nè che il suddetto dipendente comunale ha ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile.

Articolo 21 – Art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 Ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'Appaltatore – sottoscrivendo il presente contratto – attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, cha hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione del disposto del richiamato art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 comporta al risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

Articolo 22 - Protocollo di legalità

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed essere a conoscenza dei contenuti inseriti nel Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di

infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Ancona e il Comune di Castelfidardo in data 27.11.2015.

Articolo 23 – Patto di Integrità

L'Appaltatore dichiara di aver sottoscritto, in ottemperanza a quanto predisposto dalla normativa relativa al Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2016-2018, il Patto di Integrità come da nota del Ministero dell'Interno n. 262 del 10.02.2017.

Articolo 24 – Riserve e controversie.

- 1.La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo la disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.
- 2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
- 3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Ancona.

Articolo 25 – Oneri diversi

Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

• a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

• a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Articolo 26 – Spese e registrazione

- 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.
- 2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.
- 3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
- 4. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M.
 22.02.2007 mediante Modello Unico Informatico (MUI) per l'importo di €
 45,00.

Articolo 27 - Effetti fiscali -

Ai fini fiscali si attribuisce al presente contratto il valore di **Euro** =758.773,43= + I.V.A. 10% pari ad **Euro** =75.877,34= per un totale complessivo di **Euro** =834.650,77=.

Articolo 28 – Trattamento dei dati personali –

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle

disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Articolo 29 – Domicilio

Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:-----

- l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale della società LIMONTA SPORT SPA, ovvero presso il proprio indirizzo digitale PEC limontasport@pec.it;
- la Stazione Appaltante Comune di Castelfidardo elegge il proprio domicilio presso Piazza della Repubblica, 8, ovvero presso il proprio indirizzo digitale PEC comune.castelfidardo@pec.it;

Articolo 30 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..

Io sottoscritto, Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite, come sopra espresso ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 25 facciate e n. 7 righe a

video, con imposta di bollo assolta con modalità telematiche ai sensi del DM 22/02/2007 mediante MUI, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante firma digitale. In presenza delle parti io Segretario Comunale, ufficiale rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale ex art. 14 DPCM 22/02/2013 di cui attesto la validità.

Comune di Castelfidardo

Il Responsabile del III Settore

Ing. Carli Enrico – Firmato digitalmente

Ditta LIMONTA SPORT SPA

Il Procuratore Speciale

Sig. Lavorato Francesco – Firmato digitalmente

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Imperato - Firmato digitalmente